



Comune di Lograto

Provincia di Brescia

Codice ente 10341

Deliberazione n. 55 del 23.12.2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ALLA COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE. PERIODO 1.1.2026-31.12.2027, CON OPZIONE DI RINNOVO.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si sono riuniti i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
TELÒ GIANANDREA	SINDACO	Presente
BONARDI MATTIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PROVEZZA FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FESTA MARIACHIARA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MAGRI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PADERNO FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOMASONI DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MACCARIO BEATRICE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PAIARDI MICHELANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MEZZANA ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SIGALINI EVELINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
COLOMBI MATTIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOCCHI PRIMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOTALE PRESENTI		11
TOTALE ASSENTI		2
CAPORIZZO ANTONIO	Assessore esterno	Presente
SAVOLDINI MANUELA	Assessore esterno	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Barni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Gianandrea Telò, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA N. 181

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ALLA COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE. PERIODO 1.1.2026-31.12.2027, CON OPZIONE DI RINNOVO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2025 con la quale il Comune di Lograto ha deliberato l'avvio delle procedure di scioglimento, previa liquidazione, dell'Unione dei Comuni Bassa Bresciana Occidentale con decorrenza 1.1.2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.6.2025 con la quale il Comune di Lograto dà mandato, nelle more delle procedure di riammissione del Comune in qualità di *partecipante ordinario* alla Comunità della Pianura Bresciana fondazione di partecipazione, all'Unione dei Comuni Bassa Bresciana Occidentale di affidare *in house providing* alla Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di Partecipazione la gestione dei servizi socio assistenziali per il periodo 1.7.2025-31.12.2025, accertato che:

- è operativo l'esercizio del controllo analogo esercitato dai Comuni tramite il Tavolo di coordinamento costituito ai sensi della convenzione adottata da tutti i partecipanti ai sensi dell'art 10 dello Statuto della Fondazione;
- è documentalmente provato che oltre l'80 per cento delle attività poste in essere dalla Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli stessi Enti Partecipanti;
- in Fondazione non è presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- è stata verificata l'esistenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità che giustificano la scelta di affidare direttamente alla Fondazione la gestione dei servizi socio-assistenziali;

e tenuto conto che la Fondazione opera da vent'anni l'attività per i Comuni soci, ed a oggi è in grado di svolgere le attività dell'ufficio di piano, sia sotto il profilo del *know how*, che degli elevati standard di professionalità dei propri dipendenti;

Vista la nota del 23.9.2025 protocollo 9307/2025 con la quale il Comune di Lograto chiede la riammissione alla Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di partecipazione in qualità di "Partecipante ordinario";

Considerato che in data 12.11.2025 l'Assemblea dei partecipanti della Comunità della Pianura Bresciana ha riammesso in qualità di "*Partecipante ordinario*" i sei Comuni di Unione BBO;

Dato atto che i Comuni dell'Ambito Bassa Bresciana Occidentale hanno ritenuto necessario procedere ad una verifica della attuale forma istituzionale prescelta del 2003 per la realizzazione della gestione associata – fondazione di partecipazione, e sono stati avviati gli approfondimenti di carattere giuridico ed economico necessari al fine di valutare la forma gestionale più efficace

ed efficiente; e che tali approfondimenti, comportando una complessa attività istruttoria, richiedono tempi lunghi e non prevedibili;

Ritenuto quindi di procedere con l'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali per il periodo 1.1.2026-31.12.2027, fatta salva la possibilità di revocare anticipatamente il presente affidamento in caso di una modifica della natura giuridica del soggetto destinatario dell'affidamento stesso;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e, in particolare, l'art. 16 rubricato “Società in house”;

Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l'articolo 7, comma 2, il quale nell'affermare il principio di auto organizzazione amministrativa, prevede che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, prevedendo per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, specificando poi che l'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

Richiamato il comma 3 del suddetto art. 7 del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi del quale l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale, di livello locale, è disciplinato dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, che disegna la nuova disciplina di riferimento anche per gli affidamenti *in house*, in particolare gli articoli 14 e 17;

Evidenziato che dalla lettura integrata dei vari provvedimenti normativi di cui al surrichiamato rinnovato quadro legislativo, tenuto peraltro conto di alcuni recenti orientamenti della magistratura contabile (si veda la deliberazione n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto), è possibile tracciare il perimetro entro il quale si può legittimare l'affidamento *in house providing*:

- in merito alla definizione dei requisiti soggettivi dell'*in house providing* sebbene il nuovo Codice dei contratti pubblici non riproponga i contenuti dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 50/2016 (controllo analogo, vincolo di prevalenza 80% e assenza di partecipazione diretta di capitali privati), gli stessi si ritengono convalidati in quanto, come previsto dal D. Lgs. n. 201/2022 (art. 14 e art. 17), desumibili sia dalla normativa europea, sia dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016;
- ferma restando la protezione giuridica del valore della concorrenza, si afferma il principio della auto-organizzazione amministrativa (D.Lgs. n. 36/2023, art. 7) in forza del quale il ricorso all'autoproduzione (affidamento *in house*) diviene una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione (ricorso al mercato);
- non potendo ricorrere all'affidamento diretto *tout court*, viene confermato l'obbligo di un onere motivazionale qualificato circa il mancato ricorso al mercato, dovendo illustrare i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi

dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi. In altri termini la motivazione deve rendere conto non solo della maggiore convenienza economica, ma soprattutto della migliore funzionalità per la collettività, evidenziando come gli obiettivi di universalità, socialità e qualità della prestazione siano meglio perseguibili con l'affidamento *in house* rispetto al ricorso al mercato.

- sono esplicitati nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, articoli 1, 2 e 3 alcuni principi importanti che devono rafforzare l'onere motivazionale:
 - art. 1) principio del risultato, al fine di conseguire la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e che costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale della P.A.;
 - art. 2) principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - art. 3) principio dell'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- inoltre, sebbene non sia più operativo l'elenco delle società *in house* gestito dall' ANAC, permane, in ogni caso, un obbligo informativo anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici; l'articolo 23, comma 5, prevede infatti che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che gli obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società *in house*;

Atteso che:

- è stata accertata l'esistenza dei requisiti normativi di cui all'art 16 del D.Lgs. n. 175/2016 per l'affidamento diretto dei servizi socio-assistenziali alla Fondazione, come da relazione allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), presentata al Tavolo di coordinamento del controllo analogo nella seduta del 9.6.2025, dalla quale si evince che:
 - è disciplinato ed effettivo l'esercizio del controllo analogo esercitato dai Comuni tramite il Tavolo di coordinamento costituito ai sensi della convenzione adottata da tutti i partecipanti ai sensi dell'art 10 dello Statuto della Fondazione;
 - è documentalmente provato che oltre l'80 per cento delle attività poste in essere dalla Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli stessi Enti Partecipanti;
 - in Fondazione non è presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
 - è stata verificata l'esistenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità che giustificano la scelta di affidare direttamente alla Fondazione la gestione dei servizi socio-assistenziali;

Considerata la scadenza dell'attuale affidamento dell'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale al 31.12.2025, si ritiene necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione/resoconto, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà depositata presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri così come previsto dall'art. 69 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, opportunamente modificato con Delibera C.C. 33 del 15.10.2019;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000, verbale prot. 12763 del 18/12/2025;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Dott.ssa Caterina Barni, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Rag. Francesca Vassallo, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 53 del 19.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per gli anni 2025-2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 6 del 16.01.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 parte finanziaria;

Vista la deliberazione di G.C. n. 31 del 28.03.2025 di approvazione del PIAO 2025-2027;

Visti:

- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Testo Unico 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione espressa in forma palese secondo le modalità di legge:

Presenti: 11

Astenuti: 0

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 26.6.2025;

2. di prendere atto del verbale n. 2 del 12.11.2025 con il quale l'Assemblea dei Partecipanti della Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di Partecipazione, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto della stessa, ha riammesso i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale a "Partecipante Ordinario" con decorrenza 1.1.2026, tra i quali il Comune di Lograto, depositato agli atti;
3. di dare atto che il Comune di Lograto detiene una partecipazione del fondo di dotazione della Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di partecipazione di € 3.175,85, dal 1.1.2026 pari al 5,99% del fondo, contabilmente iscritta a bilancio nello Stato Patrimoniale alla voce Immobilizzazioni finanziarie/partecipazioni in imprese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di affidare *in house providing* alla Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione la gestione dell'ufficio di piano per il periodo 01.01.2026-31.12.2027, accertato, come da relazione **allegato A)** del presente atto, che:
 - è operativo l'esercizio del controllo analogo esercitato dai Comuni tramite il Tavolo di coordinamento costituito ai sensi della convenzione adottata da tutti i partecipanti ai sensi dell'art 10 dello Statuto della Fondazione;
 - è documentalmente provato che oltre l'80 per cento delle attività poste in essere dalla Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli stessi Enti Partecipanti;
 - in Fondazione non è presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
 - è stata verificata l'esistenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità che giustificano la scelta di affidare direttamente alla Fondazione la gestione dei servizi socio-assistenziali;

e tenuto conto che la Fondazione opera da vent'anni l'attività per i Comuni soci, ed a oggi è in grado di svolgere le attività dell'ufficio di piano, sia sotto il profilo del *know how*, che degli elevati standard di professionalità dei propri dipendenti;

5. di prevedere la possibilità di rinnovo per pari periodo previa verifica, operata con deliberazione dei Consigli comunali dei Comuni dell'Ambito Bassa Bresciana Occidentale, della permanenza delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità che oggi giustificano la scelta gestionale;
6. di dare atto che è comunque fatta salva la possibilità di revocare anticipatamente il presente affidamento, in caso di una modifica della natura giuridica del soggetto destinatario dell'affidamento stesso;
7. di approvare lo schema di contratto di cui **all'allegato B)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000, verbale prot.12763 del 18/12/2025;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Barni e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia - sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde rispettare la scadenza prevista dalla legge e l'attuazione dei programmi stabiliti dall'amministrazione comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese secondo le modalità di legge:

Presenti: 11

Astenuti: 0

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Gianandrea Telò

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina Barni